

**BANDO recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi finalizzati alla copertura massima pari all'80 per cento delle spese sostenute dai Comuni per l'acquisto di scuolabus di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 della Legge Regionale 5 agosto 2022, n.13, come modificata dalla Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025) e dalla Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024**

## SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto del contributo

Articolo 2 - Beneficiari

Articolo 3 – Caratteristiche dello scuolabus

Articolo 4 - Spese ammissibili

Articolo 5 – Contributo massimo concedibile ed erogazione

Articolo 6 - Valutazione delle istanze e graduatoria

Articolo 7 - Stanziamento

Articolo 8 - Modalità di presentazione dell'istanza e concessione del contributo

Articolo 9 - Rendicontazione ed erogazione del contributo

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Articolo 11 – Responsabile del procedimento

Articolo 12 – Rinvio

Articolo 13 – Entrata in vigore

### **Articolo 1 - Oggetto del contributo**

1. Il presente Bando disciplina criteri, requisiti e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi finalizzati alla copertura massima pari all'80 per cento delle spese sostenute dai Comuni, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per l'acquisto di scuolabus in attuazione di quanto disposto all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 della Legge Regionale 5 agosto 2022, n.13, come modificata dalla Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025) e dalla Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024).

### **Articolo 2 – Beneficiari**

1. I beneficiari del contributo sono i Comuni della Regione con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

### **Articolo 3 – Caratteristiche dello scuolabus**

1. Lo scuolabus, oggetto di contributo, dev'essere uno scuolabus di prima immatricolazione e omologato "sin dall'origine" per il trasporto di persone, con carrozzeria originale (omologato dalla fabbrica e non derivato dalla trasformazione di un autocarro o furgone).

Il mezzo deve essere equipaggiato ed omologato sin dall'origine per l'accessibilità ed il trasporto di alunni diversamente abili.

Il mezzo deve avere motorizzazione non inferiore alla classe Euro VI-E e deve essere dotato di impianto di riscaldamento, aria condizionata zona autista e passeggeri e di sistemi di comunicazione e informazione interni.

Sono richiamati in particolare:

- l'art. 54, comma 1, lettera b), del Codice della Strada;
- il DM 31.01.1977 nel quale si stabiliscono i veicoli che possono essere adibiti al trasporto scolastico;
- il Decreto Ministero dei Trasporti - 01/04/2010 – Scuolabus, il quale individua fra l'altro le caratteristiche che devono possedere i mezzi adibiti al trasporto scolastico.

2. Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad apporre sulla livrea esterna dello scuolabus, su entrambe le fiancate, la seguente dicitura: «Mezzo acquistato con contributo regionale (articolo 5, L.R. 13/2022 smi)» e relativo logo regionale, ai sensi del DPR 199/2006 (misure minime 70cm X 50cm).

### **Articolo 4 - Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese dirette per l'acquisto dello scuolabus (come risultanti dalla fattura di acquisto) comprese quelle di eventuali allestimenti speciali (4x4, gomme neve...) connessi all'utilizzo del mezzo.
2. Non sono ricomprese spese per l'espletamento della procedura di acquisto e quelle in alcun modo non riconducibili al mezzo acquistato.
3. L'iva è finanziabile qualora costituisca un costo per l'ente e non sia in alcun modo recuperabile.
4. L'acquisto dello scuolabus, con contributo della Regione, comporta da parte degli Enti beneficiari il divieto di alienazione per un periodo di 5 anni, salvo casi di forza maggiore preventivamente autorizzati.

5. Ogni Comune può presentare istanza di finanziamento per 1 solo scuolabus.

#### **Articolo 5 – Contributo massimo concedibile ed erogazione**

1. Il contributo copre l'80% della spesa preventivata da indicare nell'istanza ai sensi del seguente articolo 8.
2. L'importo massimo concedibile è pari ad Euro 150.000,00.
3. L'erogazione del contributo avverrà a rendicontazione della spesa ai sensi del seguente articolo 9, nella misura dell'80% della spesa effettivamente sostenuta e non potrà essere superiore a quanto concesso.

#### **Articolo 6 - Valutazione delle istanze e graduatoria**

1. Il Servizio trasporto pubblico regionale e locale verifica l'ammissibilità, la completezza e la regolarità formale delle domande nonché la coerenza delle stesse rispetto al fine specifico della norma istitutiva del contributo e procede alla formulazione della graduatoria secondo i criteri di seguito riportati:

<b>CRITERIO</b>	<b>PUNTI</b>
A) NUMERO ABITANTI	
<= 3.000 abitanti	30
> 3.000 e <= 5.000 abitanti	25
> 5.000 e <= 10.000 abitanti	20
> 10.000 e < 15.000 abitanti	18
B) I. RICHIESTA INTEGRAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO nel 2021, 2022 o 2023	10
II. ACQUISTO PRIMO SCUOLABUS (Comuni privi di mezzo)	9
III. ANZIANITA' Del MEZZO DA SOSTITUIRE	
>=15 anni	7
>= 10 anni e <15 anni	5
IV. ACQUISTO SCUOLABUS SENZA SOSTITUZIONE *	3

*\*Qualora il Comune sia già in possesso di uno o più scuolabus ma gli stessi non risultino sufficienti a garantire un adeguato servizio di trasporto scolastico.*

2. In caso di parità di punteggio, la priorità sarà determinata in base all'ordine di arrivo dell'istanza.
3. I soggetti beneficiari saranno determinati sulla base della graduatoria approvata con decreto del Direttore del Servizio trasporto pubblico regionale e locale, nei limiti della disponibilità finanziaria del Bilancio.

4. La graduatoria approvata ha validità triennale.

#### **Articolo 7 – Stanziamento**

1. Lo stanziamento disponibile a sostegno delle istanze **per l'anno 2024** ammonta ad Euro 500.000,00.

#### **Articolo 8 – Modalità di presentazione dell'istanza e concessione del contributo**

1. Le domande, predisposte sulla base del modello di domanda allegato, dovranno pervenire alla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio trasporto pubblico regionale e locale tramite PEC **entro il 30 aprile 2024**.
2. Non saranno accolte le domande riferite ad acquisti intervenuti precedentemente alla proposizione dell'istanza, ad esclusione delle domande riferite a richieste di integrazione del contributo già concesso nelle annualità 2021, 2022 e 2023.
3. Il contributo è concesso entro sessanta (60) giorni dalla data di cui al comma 1, previa verifica della completezza della documentazione presentata.

#### **Articolo 9 - Rendicontazione ed erogazione del contributo**

1. La rendicontazione semplificata ex articolo 42 della LR 7/2000 dovrà pervenire, tramite PEC, alla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio Servizio trasporto pubblico regionale e locale redatta secondo il modello allegato al presente bando, corredata dal documento unico di circolazione (DUC) del mezzo acquistato.
2. Il termine per la rendicontazione è fissato a 12 mesi dalla data del decreto di concessione delle risorse, con possibilità di proroga debitamente motivata.
3. Entro il termine di trenta (30) giorni dalla presentazione della rendicontazione, debitamente compilata, il Servizio trasporto pubblico regionale e locale, verifica la documentazione provvede ai controlli di cui all'articolo 42, comma 3, della LR 7/2000 e alla liquidazione ed erogazione del contributo nel limite di quanto concesso.

#### **Articolo 10 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali eventualmente forniti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR, per le finalità di gestione del presente bando e

successivamente all'eventuale concessione del contributo, per le finalità inerenti alla gestione dello stesso, dal responsabile del trattamento dei dati nominato dall'Amministrazione regionale.

#### **Articolo 11 - Responsabile del procedimento**

1. Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio trasporto pubblico regionale e locale.
2. Per informazioni sul bando è possibile scrivere alla e-mail: [tpl@regione.fvg.it](mailto:tpl@regione.fvg.it)

#### **Articolo 12 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

#### **Articolo 13 - Entrata in vigore**

1. Il presente Bando entra in vigore con la sua pubblicazione sul sito web della Regione.